

Elementi essenziali per l'assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

1. Obiettivi e finalità dell'intervento

Al fine di dare seguito ed attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 145 del 30.12.2018 e s.m.i “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, comma 134 e seguenti, che assegna alle regioni a statuto ordinario contributi a favore dei Comuni per investimenti finalizzati anche a interventi di rigenerazione urbana, la Regione Toscana intende attivare un avviso pubblico rivolta ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, coerenti con gli obiettivi di sviluppo definiti dalla legge regionale sul governo del territorio n. 65/2014 e le priorità programmatiche di cui al Programma di Governo 2020-2025.

In coerenza con le strategie di sviluppo delle politiche europee e nazionali, al fine di perseguire lo sviluppo urbano sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane e nelle aree interne della Toscana, nell'ambito dei principi sanciti dalla lr 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e in coerenza con il Quadro Strategico Regionale per uno sviluppo sostenibile ed equo - Programmazione Comunitaria 2021-2027, approvato con DGR n. 78 del 3 febbraio 2020, viene incentivato il riuso delle aree già urbanizzate, quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo, favorendo l'incremento dell'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti.

A tal fine gli interventi dovranno essere volti alla riorganizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi pubblici, anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e sociale; alla riqualificazione delle aree urbane degradate; alla riorganizzazione funzionale delle aree dismesse; al recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi; alla riqualificazione delle connessioni con i tessuti urbani circostanti o alla ricomposizione dei margini urbani.

Gli obiettivi di riqualificazione prevedono, inoltre:

- il recupero o potenziamento delle opere di urbanizzazione, dei servizi e del verde urbano;
- il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale;
 - la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari ed il raggiungimento di un'equilibrata composizione sociale anche attraverso interventi di edilizia sociale;
- il miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità, della sicurezza, modalità innovative di erogazione dei servizi;
- la riqualificazione delle connessioni con gli spazi e i servizi pubblici;
- la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva.

2. Soggetti beneficiari

1. Hanno facoltà di richiedere i contributi in oggetto, nel limite massimo di 800.000,00 euro i comuni della Toscana con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per un solo intervento.

3. Tipologia di finanziamento e valore massimo dell'agevolazione da concedere

1. I contributi in conto capitale saranno erogati fino a un massimo dell'80% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, nei limiti dell'importo ammesso in graduatoria, con un massimale di contributo comunque non superiore a 800.000,00 euro.

I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per il cofinanziamento di spese di investimento.

2. Sono finanziabili interventi pubblici di rigenerazione urbana anche nell'ambito di progetti che vedano coinvolti soggetti privati. La partecipazione del soggetto privato potrà sostanziarsi nella messa a disposizione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi, di aree e/o immobili già in disponibilità.

3. L'area e/o l'immobile oggetto di intervento devono risultare, al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, nella piena disponibilità del soggetto richiedente (proprietà o diritto reale di godimento).

4. Tipologia degli interventi finanziabili e spese ammissibili

1. I contributi sono concessi per singole opere pubbliche, volte al recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione delle aree degradate e delle aree dismesse; alla riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano; alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale; al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e della sostenibilità ambientale.

2. Nell'ambito delle azioni di cui al p.to 1 sono ammissibili interventi di:

a) riuso e rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione di opere incongrue in ambiti esterni al perimetro del territorio urbanizzato volte a rimuovere situazioni di degrado fisico o paesaggistico e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) riqualificazione e valorizzazione di spazi aperti e di connessione urbana con particolare attenzione agli spazi e servizi pubblici, volti anche alla valorizzazione del sistema del verde, al miglioramento della sostenibilità ambientale o al rafforzamento delle reti ecologiche, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità sostenibile.

3. Non sono finanziabili gli interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi, in considerazione di quanto disposto con l.r. 5 marzo 2021 n. 11 "Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana", che per l'attuazione di dette finalità destina risorse pari a euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

4. Sono ammissibili, purché strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento e pertanto ricomprese nel quadro economico dello stesso, le seguenti tipologie di spesa:

- opere civili ed impiantistiche;

- forniture di beni comprese l'installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e più in generale di tutte le componenti necessarie alla realizzazione del progetto;

- oneri per la sicurezza;

- spese tecniche fino ad un massimo del 10 % dell'importo a base d'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;

- spostamento di reti tecnologiche interferite;
- allacciamento ai pubblici servizi;
- imprevisti e bonifiche, fino ad un massimo del 7% dell'importo a base d'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza. Gli imprevisti sono utilizzabili solo ad integrazione delle voci e tipologie di spesa ritenute ammissibili;
- I.V.A. qualora non sia recuperabile o compensabile.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

5. Ammissibilità degli interventi

1. Il livello minimo di progettazione richiesto è quello di progettazione definitiva ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità al contributo:

- a) le richieste devono indicare il codice unico di progetto CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
- b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti;
- c) il comune deve dichiarare il proprio impegno a cofinanziare l'opera per almeno il 20% del suo costo complessivo.

3. I progetti presentati non devono aver beneficiato di altre misure comunitarie, nazionali e regionali aventi le medesime finalità.

6. Adempimenti ai sensi della L. 145/2018 e monitoraggio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 135-bis della l. 145/2018, ai fini dell'assegnazione del contributo ai comuni, gli interventi oggetto del finanziamento di cui trattasi devono essere individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, devono classificare i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138, art. 1 della legge 145/2018 sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019".

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 136 della l. 145/2018, il comune beneficiario del contributo di cui trattasi è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal presente atto, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 137 della l. 145/2018, la Regione provvederà ad un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi in oggetto, attraverso quanto disposto dalla Delibera di GR n. 889/2020 ad oggetto "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della DGR n. 346/2017 e 1205/2017".

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 138 della l. 145/2018, il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate ai sensi del presente atto è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

8. Criteri di valutazione, premialità, punteggi

1. La valutazione delle proposte ammissibili sarà effettuata da un Nucleo tecnico di valutazione, costituito con atto della competente struttura regionale.

Il Nucleo ha la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulle proposte presentate.

2. La graduatoria sarà formulata a seguito di opportuna verifica e valutazione delle proposte presentate, sulla base degli elementi e contenuti rispondenti agli obiettivi indicati nel presente atto e secondo i criteri di seguito specificati.

Criteri di valutazione e premialità	Max 60 punti
1. Qualità del progetto e coerenza con le finalità di cui al presente atto, compresa la partecipazione di soggetti privati.	0 -30 punti
2. Interventi in Comuni dotati di strumento di pianificazione di area vasta (PSI) approvato.	5
3. Interventi in Comuni dotati di strumento di pianificazione di area vasta (PSI) adottato.	2
4. Interventi in Comuni dotati di strumento di pianificazione di area vasta (POI) approvato	5
5. Interventi in Comuni dotati di strumento di pianificazione di area vasta (POI) adottato.	3
6. Interventi in Comuni dotati di Progetti di Paesaggio di cui al PIT approvati o adottati	5
7. Interventi in Comuni classificati aree interne e/o montane	5
8. Ricorso a conto termico in caso di interventi sul patrimonio edilizio	5

6. Quadro finanziario

Per l'attuazione degli interventi in oggetto sono disponibili risorse pari complessivamente a € 5.093.086,31, suddivise nelle seguenti annualità:

- annualità 2022: € 2.193.086,31 (dando atto che risulta in corso di predisposizione la variazione di bilancio in via amministrativa di relativa acquisizione delle risorse statali vincolate a valere su un nuovo capitolo di spesa avente declaratoria "L. 145/2018 - Interventi di rigenerazione urbana" nell'ambito della pertinente Missione n. 8, Programma 01, Titolo 2);

- annualità 2023: € 2.900.000,00 (cap. 34152).

7. Revoca e adempimenti conseguenti

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 136-bis della legge 145/2018, si ricorda che nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori di cui al comma 136 della legge medesima o di

parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.